



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

ORGANO CONSULTIVO DEL COMUNE DI VICOFORTE

SOMMARIO

<i>Art. 1 Costituzione</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 Oggetto e Finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 Organi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i> Composizione dell'Assemblea della Consulta: adesione, cessazione e</i>	
<i>Art. 4 decadenza</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 Compiti dell'Assemblea della Consulta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 Convocazione Assemblea della Consulta, validità delle riunioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 Deliberazioni dell'Assemblea</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8 Il Consiglio</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 Compiti del Consiglio</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 Gruppi di lavoro</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 Sede della Consulta</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13 Gratuità degli incarichi e delle attività</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 14 Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

ARTICOLO 1

Costituzione

1. È costituita la "Consulta dei Giovani" del Comune di Vicoforte, di seguito denominata Consulta, disciplinata dal presente regolamento.
2. La Consulta è un organismo apartitico di partecipazione, di coordinamento, confronto e sostegno delle attività a favore dei giovani di età compresa tra 14 e 29 anni residenti o domiciliati nel Comune di Vicoforte.

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

1. La Consulta è un organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche giovanili, allo scopo generale di promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani alle istituzioni democratiche.
2. La Consulta opera in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto Comunale e della normativa vigente, tramite l'ideazione, la realizzazione e la promozione di iniziative orientate al progresso delle nuove generazioni e dell'intera comunità, al fine di contribuire direttamente alla programmazione e all'elaborazione delle politiche giovanili.
3. Nello specifico costituiscono obiettivi della Consulta:
 - a. favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile;
 - b. fornire pareri e proposte non vincolanti, nell'ambito delle iniziative riguardanti le politiche giovanili contenute negli atti programmatici dell'Amministrazione comunale;
 - c. promuovere dibattiti, ricerche, eventi, manifestazioni e tutte quelle attività che riterrà consone, utili e in linea con le proprie finalità, anche tramite la raccolta e l'elaborazione di informazioni sui settori a maggiore rilevanza per la comunità dei giovani (per esempio, istruzione, lavoro, sport, volontariato, intrattenimento, cultura, educazione civica);
 - d. favorire il raccordo tra la comunità dei giovani e sostenere rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni.

ARTICOLO 3

Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
 - b) il Consiglio, quale organo esecutivo;
 - c) il Presidente, quale organo di rappresentanza.

ARTICOLO 4

Composizione dell'Assemblea della Consulta: adesione, cessazione e decadenza

1. L'Assemblea della Consulta è composta da tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni che chiedono di farvi parte e che possiedono i requisiti di ammissibilità.
2. Possono aderire alla Consulta i giovani:
 - in età compresa tra i 14 e i 29 anni;

- residenti o domiciliati nel Comune di Vicoforte;
 - residenti a Vicoforte che momentaneamente lavorano o studiano fuori Comune, anche all'estero, pur partecipando alle sedute dell'Assemblea da remoto.
3. Per aderire alla Consulta è necessario presentare una richiesta al Sindaco con la modulistica, appositamente predisposta dagli uffici, disponibile sul sito istituzionale del Comune.
 4. La richiesta di adesione, verificati i requisiti di ammissibilità, si intende accettata dal Sindaco, sentito l'Ufficio di Presidenza, con notifica al richiedente per iscritto.
 5. In caso di accettazione i nuovi membri entreranno a far parte della Consulta dalla seduta dell'Assemblea successiva a quella di approvazione della richiesta.
 6. Sono componenti di diritto dell'Assemblea, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto:
 - a. il Sindaco o suo incaricato;
 - b. l'Assessore Comunale competente;
 - c. i Consiglieri Comunali o assessori che ne manifestino la volontà.
 7. I componenti della Consulta cessano di far parte dell'Assemblea:
 - al compimento del 30° anno di età;
 - per dimissioni volontarie.
 8. Eventuali dimissioni e cessazioni per sopraggiunti limiti di età avranno decorrenza immediata.
 9. I componenti della Consulta decadono dalla loro carica:
 - per palese non osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento;
 - per comportamenti non in linea con lo spirito e gli obiettivi della Consulta, espressi durante le riunioni dell'Assemblea o del Consiglio. In tal caso la decadenza viene contestata dal Presidente e votata a maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

ARTICOLO 5

Compiti dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta e svolge i seguenti compiti:
 - a. elegge i componenti del Consiglio e, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della Consulta. Il Presidente e il Vicepresidente, in quanto rappresentanti della Consulta, devono essere maggiorenni. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi;
 - b. detta le linee di indirizzo ed esprime i pareri programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento;
 - c. delibera in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio.

ARTICOLO 6

Convocazione Assemblea della Consulta, validità delle riunioni

1. La Consulta si riunisce, in forma di Assemblea, almeno tre volte all'anno.
2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco o, in caso di impedimento, dal Vice sindaco o dall'Assessore competente, che la presiede fino all'avvenuta elezione del Presidente; le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta che formula il relativo ordine del giorno, presiede la seduta e dirige i lavori; in caso di impedimento del Presidente sono convocate dal Vicepresidente o dal componente più anziano di età.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Alle sedute si può assistere in presenza.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
5. Della convocazione dell'Assemblea è data comunicazione al Sindaco e all'Assessore competente.
6. Allo scopo di approfondire aspetti tecnici e conoscitivi riguardanti l'ordine del giorno della seduta, il Presidente può invitare i responsabili dei servizi e delle strutture comunali o esterni esperti nelle materie trattate, nonché rappresentanti di Enti e/o Associazioni.
7. Le funzioni di segreteria, comprese le lettere di convocazione e la redazione dei verbali, sono svolte dal Segretario della Consulta.
8. Le riunioni in prima convocazione dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
9. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea nelle quali si procede all'elezione del Consiglio, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e per l'approvazione del regolamento di funzionamento interno è necessaria la presenza di un numero di presenti pari al 50% più uno dei componenti.

ARTICOLO 7

Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni, per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 6.
3. Coloro che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'Assemblea, ma non nel numero dei votanti.
4. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

ARTICOLO 8

Il Consiglio

1. Il Consiglio della Consulta è composto da sette membri eletti tra i componenti dell'Assemblea al proprio interno sulla base di candidature spontanee e mediante espressione di voto segreto.
2. Si possono esprimere fino a due preferenze a condizione che vadano a candidati di sesso diverso (pena l'annullamento della seconda preferenza).
3. Non possono essere eletti componenti del Consiglio coloro i quali sono titolari di cariche istituzionali o svolgono funzioni direttive all'interno di un partito.
4. Sono eletti i sette candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età. In caso di rinuncia di uno dei membri eletti, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti.
5. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, previa convocazione.
6. Il Presidente deve convocare almeno quattro riunioni in ogni anno solare.

ARTICOLO 9

Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio della Consulta svolge i seguenti compiti:

- a. esercita funzioni di attuazione degli indirizzi dell'Assemblea;
- b. si rapporta con l'Amministrazione comunale per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- c. propone all'Assemblea iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- d. presenta annualmente all'Amministrazione comunale una relazione sull'attività svolta dalla Consulta.

ARTICOLO 10

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario

1. Il Presidente è l'organo di rappresentanza della Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, mantiene le relazioni con le istituzioni e facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell'Assemblea e con i gruppi di lavoro.
4. Il Presidente dura in carica due anni, può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi.

ARTICOLO 11

Gruppi di lavoro

1. L'Assemblea può istituire gruppi di lavoro per approfondire diverse aree tematiche.
2. Ogni gruppo di lavoro elegge un responsabile coordinatore che ha anche il compito di relazionare all'Assemblea.

ARTICOLO 12

Sede della Consulta

1. La Consulta ha sede nei locali messi a disposizione, a titolo gratuito, dall'Amministrazione Comunale o, qualora si renda necessario, in altro luogo ritenuto maggiormente idoneo; di tale variazione dovrà esserne data comunicazione al Sindaco.
2. Le sedute degli organi della Consulta possono anche svolgersi in videoconferenza o in modalità mista.
3. Il Presidente o suo delegato è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati per le attività assembleari e per le riunioni del Consiglio.

ARTICOLO 13

Gratuità degli incarichi e delle attività

1. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
2. Eventuali attività che comportino spese o impegni, anche solo organizzativi, per il Comune devono essere concordate ed autorizzate anche tenendo conto dell'apposito budget annuale stanziato nel bilancio comunale.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono la normativa vigente in materia, ad esempio di sicurezza e privacy, o eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione